

Revisione della sentenza disciplinare irrevocabile di condanna - Ammissibilità - Valutazione preliminare dei nuovi elementi - Modalità.

In ragione della natura straordinaria dell'impugnazione per revisione della sentenza disciplinare irrevocabile di condanna, anche nella fase rescindente la valutazione degli elementi adottati al fine di capovolgere la decisione di condanna non può essere superficiale, ancorché sommaria, ma va necessariamente compiuta una verifica preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza o, di contro, sulla non decisività delle allegazioni poste a sostegno dell'istanza; conseguentemente, il giudizio preliminare di ammissibilità ha il medesimo ambito della fase di revisione, differenziandosene, tuttavia, per essere caratterizzato da un vaglio prognostico, che non necessita di scandaglio approfondito ed è limitato alla valutazione dell'attitudine astratta dei nuovi elementi, apprezzati insieme ai pregressi, a scardinare la statuizione di colpevolezza.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9156 del 05/04/2024 (Rv. 670664-01)